

**Comune di Treppo Ligosullo
Provincia di Udine**

**SOCIETÀ PARTECIPATE:
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AL
31.12.2020**

**(Art. 20 e Art. 26, comma 11, Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
come integrato con il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100)**

Allegato "A" alla deliberazione consiliare

Premesse: adempimenti analisi periodica delle partecipazioni

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 come integrato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (*di seguito denominato anche TUSP*) all'art. 20, comma 3, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche adottino un atto consiliare annuale di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, procedendo all'eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Il successivo art. 26, comma 11, del medesimo TUSP, dispone che, esperite le analisi periodiche sui dati delle partecipate, il primo atto di razionalizzazione periodica debba essere adottato entro il 31 dicembre 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria disposta – *sulla base di quanto previsto con l'art. 24, comma 4 del TUSP e con riferimento alla data del 23 settembre 2016* - e di quanto dalla stessa conseguente.

La revisione periodica si sostanzia, se ne ricorrano i presupposti, nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una “relazione sull'attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

La valutazione dell'ente deve partire da un'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il d.lgs. 175/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

L'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che possono essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento di:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il medesimo art. 4, ai commi 3 e seguenti, definisce anche ulteriori attività delle partecipate pubbliche, come la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le attività di G.A.L. (gruppo azione locale), la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il successivo art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016, nel definire i tempi e le modalità della razionalizzazione periodica delle partecipate, prevede che i piani di razionalizzazione debbano essere adottati per le società che:

1. non rientrino in alcuna delle categorie del citato art. 4 del Testo Unico;

2. risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
5. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale;
6. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. nei cui confronti si ravvisi la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite.

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, dovevano essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, all'effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

Comune di nuova istituzione - Modalità espositive

Va innanzi tutto tenuto presente che per questo Comune – istituito ex L.R. 47/2017 dal 1° febbraio 2018 – gli atti formali e le quote di partecipazione sono necessariamente riferiti ai due cessati Comuni di Treppo Carnico e di Ligosullo.

Tutte le schede e il testo che segue precisano puntualmente la titolarità e i dati delle quote di partecipazione, riferite di volta in volta ad uno solo o a entrambi i Comuni cessati: gli elementi di riferimento vengono inseriti in un'unica scheda per ciascuna partecipata.

Ad oggi, due delle partecipate – Cafc e Secab - hanno preso atto dell'unificazione delle quote di rispettiva competenza in una unica, intestata al nuovo Comune, in funzione dell'intervenuta fusione. Alla data di redazione della presente, non risultano analoghi provvedimenti da parte di Esco Montagna Srl.

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

I Piani operativi di razionalizzazione – che comprendono la ricognizione e la parte operativa - sono stati adottati come di seguito:

- Deliberazione della Giunta comunale di Ligosullo dd. 20/06/2015 n. 24;
- Decreto del Sindaco del Comune di Treppo Carnico N° 1333 di prot. del 31 marzo 2015 e successivamente confermato.

I documenti originari sono stati aggiornati con i rispettivi atti di ricognizione straordinaria, adottati con riferimento alla situazione al 23 settembre 2016, come di seguito:

- Deliberazione del Consiglio comunale di Ligosullo dd. 25/09/2017, n. 25;
- Deliberazione del Consiglio comunale di Treppo Carnico dd. 27/09/2017, n. 27.

Il Consiglio comunale del nuovo Comune di Treppo Ligosullo ha approvato il primo documento di analisi/revisione periodica ordinaria annuale con atto del 18/12/2018, n. 34.

Con atto consiliare del 23/12/2019 n. 45 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.

Con atto consiliare del 23/12/2020 n. 36 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

Il presente documento costituisce atto di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 e aggiornamento al Piano operativo.

Società partecipate dal Comune di Treppo Ligosullo al 31 dicembre 2020 (partecipazioni dei cessati Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo)

Il comune di Treppo Ligosullo partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società, oggetto della presente analisi:


Denominazione	anno costituzione	quota partecipazione	Note
CAFC S.P.A. Udine	1931	0,007893%	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società controllata ex art. 2359 Codice Civile (<i>capitale interamente pubblico - controllo congiunto</i>)
Escomontagna FVG S.p.A. – Arta Terme	2008	0,36% = quota ex Comune di Ligosullo 0,36% = quota ex Comune di Treppo Carnico	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile
Società Elettrica Coop. ALTO BUT SECAB	1911	0,4193%	Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 . Civile

Il Comune di Treppo Ligosullo ha le seguenti **partecipazioni indirette** rilevanti ai fini del presente atto di revisione (*rientrano tra le partecipate indirette le società partecipate per il tramite di società e di enti controllati, anche a controllo congiunto*):

Tramite Cafc S.p.A.:

Denominazione	anno costituzione	quota partecipazione	Note
Friulab S.r.l. Udine	//	0,006425%	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile
BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a.	//	0,00000039%	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile

Struttura delle società partecipate dal Comune di Treppo Ligosullo (partecipazioni dei cessati Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo)



SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

CAFC S.P.A.

Partecipazione derivata dalla fusione per incorporazione in CAFC SpA della partecipata Carniacque SpA con il 1 gennaio 2017

ragione sociale	CAFC SPA
sede legale	Viale Palmanova n.192 - 33100 Udine
codice fiscale/partita iva	00158530303
Data costituzione	Società costituita come “Consorzio Acquedotto Friuli Centrale” nel 1931 e di seguito trasformata nell’attuale SpA – l’attuale partecipazione deriva dalla quella dell’ente in Carniacque SpA, che è stata incorporata per fusione in CAFC SpA con il 1/01/2017 ex art.2501 e seguenti del Codice Civile (cfr. <i>deliberazione consiliare dd. 22/09/2016, n. 31</i>)
Durata impegno	31 dicembre 2045
oggetto sociale	Gestione servizio idrico integrato
Capitale sociale	Euro 41.878.904,65 interamente versato
misura della partecipazione	0,007893% = n. 64 azioni del valore nominale di € 51,65 ciascuna, per un valore nominale totale di € 3.305,60 (le n. 64 azioni sono comprensive della n. 1 nuova azione che al 01/01/2019 la Società ha assegnato gratuitamente e originariamente di proprietà della soppressa Provincia di Udine)
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio	€ 0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c’è nessun rappresentante dell’Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico	n. 5 componenti compensi complessivi annui per € 36.697,00
Incarico organo revisione/controllo della società	n. 3 componenti organo revisione/controllo Compenso annuo € 52.000,00
Costo complessivo personale	Numero medio dipendenti n. 255 unità Costo annuo € 12.883.786,00

Come sopra evidenziato, la partecipazione nasce dalla fusione per incorporazione di “Carniacque SpA” in “CAFC SpA”, avviata con il 1 gennaio 2017.

La partecipazione ha carattere di partecipazione diretta, la cui attività consiste nella gestione del servizio idrico integrato per conto degli enti partecipanti, su mandato della competente autorità d’ambito.

Cafc SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all’art.16 del D.Lgs. 175/2016, del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine.

La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l’80% dell’attività aziendale a favore dei soci affidanti.

L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto nel 2015 dall'Ente di governo dell'ambito con scadenza al 2045 ed è regolato con apposita Convenzione, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR, avente pari scadenza.

CAFC SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, anche qualificabile come servizio di interesse (economico) generale ex artt. 2, c. 1, e 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.

Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 20, comma 2, del D, Lgs. 175/2017:

- con riferimento al 31 dicembre 2020 il numero di amministratori era inferiore al numero dei dipendenti;
- alla medesima data la Società non svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- CAFC SpA nel triennio precedente alla data di riferimento (31/12/2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di Euro, come di seguito evidenziato:

Fatturato	
2020	€ 53.597.088,00
2019	€ 56.455.560,00
2018	€ 67.398.151,00
Fatturato medio	€ 59.150.266,33

- I risultati di esercizio sono stati positivi nei cinque esercizi precedenti il 31/12/2020:

Risultati di esercizio	
2020	€ 2.620.096,00
2019	€ 3.693.198,00
2018	€ 10.771.413,00
2017	€ 10.487.087,00
2016	€ 7.122.219,00

- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si evidenzia la necessità di aggregazione con altre società.

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 175 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (oggi AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 ha preso avvio l'operatività di "AUSIR", nuova Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle precedenti Consulte d'ambito (attualmente in fase di liquidazione)

La gestione della società è sottoposta alle direttive e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo i cui principali artefici sono l'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e l'ARERA. Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome diverse dall'indicazione di eventuali indirizzi comuni ovvero dall'esercizio congiunto del controllo analogo. La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati dai soci ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la regolarità della partecipazione in CAFC SpA. La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato. CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto. CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati. A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale. La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva. CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

ESCO MONTAGNA FVG SRL

ragione sociale	ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.
sede legale	Via Nazionale, 11 33022 Arta Terme (UD)
partita iva	02522090303
data costituzione	28.03.2008 come SpA, trasformata in Srl nel 2016
durata impegno	fino al 31.12.2050
capitale sociale	Euro 275.000,00 interamente versato
partecipazione posseduta	0,36% = quota Comune di Ligosullo 0,36% = quota Comune di Treppo Carnico
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	€ 0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c'è nessun rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore società e relativo trattamento economico	Fino al 10/08/2018 n.3 Amministratori Dal 11/08/2018 Amministratore unico Compensi complessivi anno 2020 Euro 18.108,38
Incarico organo revisione/controllo della società -	Sindaco Unico Compenso annuo € 8.320,00
Personale	Numero medio dipendenti n. 3 unità Costo annuo lordo € 144.989,00

Il Consiglio comunale ha formalmente aderito alla Società con la quota sopra indicata: il mantenimento della partecipazione è stato formalmente deciso, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 19.02.2011, n° 9 – esecutiva agli effetti di legge.

La Società è stata costituita ed opera nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie. In particolare, opera in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo canoni e filosofie indicati in sede europea ovvero di società di servizi energetici.

In particolare è specializzata nella costruzione e gestione di impianti di teleriscaldamento a biomasse, peraltro già presenti in sette Comuni della Carnia, al fine di produrre e fornire all'utenza

riscaldamento a costi contenuti. Questo Comune – sia per gli impianti di edifici a destinazione istituzionale (sede municipale, scuole, ecc.) sia per una parte di utenze private – beneficia della gestione dell'impianto di teleriscaldamento attivato.

Essendo la Società in continuo sviluppo ed espansione vi sono le prospettive e concrete possibilità di creare nuovi impianti a biomasse nei comuni carnici dando sempre maggiore copertura al territorio per l'utilizzo di questo sistema di produzione termica.

Esco Montagna Fvg s.r.l. gestisce servizi pubblici di teleriscaldamento (produzione e distribuzione, in questo Comune e in altri Comuni della Carnia), attività che rientrano tra quelle che possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni, per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del TU. I servizi erogati rientrano tra le attività finalizzate alla "... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", trattandosi di attività necessarie per soddisfare i bisogni di base della comunità locale, garantendo agli utenti la fornitura di acqua calda con conseguenti risparmi sui costi di riscaldamento per l'Ente, famiglie e imprese.

La società ha comunque per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili: rientra, pertanto fra le partecipazioni ammissibili, come previsto dall'art. 4, comma 7, del TUSP (...“7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”).

Per quanto attiene la valutazione delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si sottolinea che:

- Alla data di riferimento del presente atto di revisione ordinaria (31 dicembre 2020) il numero di amministratori (3) non è superiore al numero dei dipendenti (3, valore medio anno 2020);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- la società nel triennio precedente al 31.12.2020, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di Euro, come evidenziato di seguito:

2016	2017	2018	2019	2020	media triennio
€ 1.634.428	€ 1.573.892	€ 1.618.886	€ 1.350.685	€ 1.201.258	€ 1.390.276

- I risultati di esercizio sono stati negativi per due dei cinque esercizi precedenti il 31/12/2020:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
€ 35.819	€ 17.736	€ 19.885	€ 13.204	€ 11.437	-€ 124.435	-€ 100.248

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto negli ultimi anni sono già stati adottati provvedimenti di contenimento delle spese, fra le quali nel 2017 la nomina del sindaco unico in luogo del collegio sindacale e nel 2018 la riduzione degli amministratori a seguito della nomina di un Amministratore Unico;
- non vi sono necessità di aggregazione.

SOCIETÀ ELETTRICA COOP. ALTO BUT - SECAB

ragione sociale	Secab Società Elettrica Cooperativa
Codice fiscale	00154050306
sede	Via Pal Piccolo, 31, 33026 Paluzza UD
misura partecipazione	0,42%

durata impegno	Fino al 31.12.2050
Capitale sociale	€ 858.466,61
funzioni attribuite/attività svolte/attività di servizio pubblico affidate	Produzione e distribuzione energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili (centrali idroelettriche)
onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Euro 0,00
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c'è nessun rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico	N° 9 componenti Compensi annui lordi totale € 72.278,00
Collegio Sindacale/Organo controllo	N° 3 componenti - Compensi totali € 42.297,00
Personale	Numero medio dipendenti n. 22 unità Costo annuo lordo € 1.463.762,00

La Società Elettrica Cooperativa Alto But di Paluzza è partecipata dal Comune attraverso le due preesistenti partecipazioni sopra indicate.

La Società è stata costituita nel lontano 1911 ed opera nel campo della produzione e distribuzione dell'energia elettrica con numerosi impianti di produzione mediante sfruttamento delle acque.

La partecipazione dei due cessati Comuni nella Società risalente al giugno del 1912, trova, peraltro, la sua ragione nel fatto che la stessa fornisce energia elettrica sul territorio del comune con prezzi notevolmente vantaggiosi, per i propri soci, rispetto al mercato.

La partecipazione, pertanto, oltre che di natura storica (quasi secolare) ha valenza di natura morale-istituzionale stante il fatto che la Società stessa ha tra le sue finalità la promozione di attività sociali atte a garantire la crescita culturale e professionale (...) delle popolazioni della zona in cui svolge l'attività.

Il servizio erogato da Secab ha natura di servizio di interesse generale e rientra tra le attività ammesse ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs 175/2016.

Le attività della società rientrano anche tra le attività ammesse di cui all'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, in quanto la stessa produce energia in massima parte da fonti rinnovabili (idroelettrico).

In merito all'analisi prevista dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, si evidenzia che:

- con riferimento all'esercizio 2020 il numero di amministratori (9) è inferiore al numero dei dipendenti (22);
- La Società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- La società nel triennio precedente alla data di riferimento prevista per la presente ricognizione, ha conseguito un fatturato medio superiore un milione di Euro, come evidenziato nel seguente riepilogo:

2018	2019	2020	media triennio
€ 5.286.893	€ 4.761.014	€ 5.508.953	€ 5.185.620

- La società ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi precedenti alla data di riferimento del 31 dicembre 2020:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
€ 1.641.950	€ 148.490	€ 291.180	€ 243.198	€ 214.277	€ 499.642	€ 565.071

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi sono necessità di aggregazione.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

FRIULAB Srl

Partecipazione indiretta tramite CAFC SpA

ragione sociale	Friulab Srl
sede legale	Via del Cottonificio, 60, 33100 Udine UD
codice fiscale/partita iva	02214410306
Data costituzione	2001
Durata impegno	-
oggetto sociale	Analisi delle acque potabili e reflui della depurazione
Capitale sociale	€ 100.000,00 – interamente versati
misura della partecipazione	0,006425%
onere complessivo annuo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio	0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	0
incarichi amministratore società e relativo trattamento economico	n. 5 componenti CdA Compensi amministratori € 41.826,00
Incarico organo revisione/controllo della società	n. 1 (organo di controllo monocratico) Compenso organo revisione € 6.240,00
Costo complessivo personale	Numero medio dipendenti pari a 18 Costo complessivo annuo personale € 709.227,00

- Si tratta di società strumentale per l'effettuazione delle analisi chimiche per la gestione del Servizio Idrico Integrato (laboratorio chimico). Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al D.Lgs. 31/2001 (acque potabili) e al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale). Il laboratorio è accreditato.
- L'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, prevede che il gestore del servizio acquedotto (CAFC S.p.A.) si avvalga di un laboratorio interno. Lo stesso opera per tutti i gestori del SII della Provincia di Udine.
- La società opera con modalità in house ed ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.
- La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, TUSP).
- La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d, del TUSP).
- La società denota un andamento pienamente regolare e positivo.
- Rispetto alle previsioni dell'art. 20, comma 2, del D, Lgs. 175/2017:
- con riferimento al 31 dicembre 2020, il numero di amministratori era inferiore al numero dei dipendenti;
- alla medesima data, non svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- La Società nel triennio precedente alla data di riferimento (31/12/2020) ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di Euro, come di seguito evidenziato:

Fatturato	
2020	€ 1.553.090,00
2019	€ 1.430.801,00
2018	€ 1.233.035,00
Fatturato medio	€ 1.405.642,00

- I risultati di esercizio sono stati positivi nei cinque esercizi precedenti il 31/12/2020:

Risultati di esercizio	
2020	€ 117.714,00
2019	€ 55.921,00
2018	€ 22.233,00
2017	€ 15.693,00
2016	€ 142.551,00

- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si evidenzia la necessità di aggregazione con altre società.

BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a
Partecipazione indiretta tramite CAFC SpA

Misura della partecipazione indiretta 0,00000039%

Considerata l'esiguità della partecipazione non si ritiene sostanziale esporre i dati societari. Si evidenzia che CAFC SpA ha deliberato la dismissione in data 22.09.2017.

Parte seconda - Esito della revisione periodica/analisi complessiva dell'assetto - Conclusioni e misure da adottare

Conclusioni

Evidenziato e valutato quanto sopra esposto, si può sottolineare che le partecipazioni attuali del Comune di Treppo Ligosullo – *come derivanti dalle preesistenti partecipazioni dei cessati Comuni di Treppo Carnico e di Ligosullo* - sono di modesta entità e - nel rispetto delle disposizioni introdotte con la nuova formulazione del D. Lgs. 175/2016 – possono essere considerate compatibili con le finalità istituzionali dell'ente, soprattutto nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi, aumentandone efficienza ed efficacia, nonché al fine di promuovere, sviluppare e valorizzare al meglio il territorio e le proprie risorse.

Oltre a quanto sopra, vanno tenuti presente i contesti storico, sociale e territoriale in cui opera il Comune e le scelte che hanno portato la maggioranza dei Comuni del comprensorio carnico ad aderire alle società indicate. Anche queste partecipazioni, come molte altre attività di mantenimento della qualità dei servizi resi, contribuiscono a mantenere il presidio del territorio, delle sue risorse, in una logica di contenimento del decremento demografico attraverso l'ottimizzazione delle risorse.

Si ritiene che questi obiettivi siano raggiungibili anche tramite le attività di queste società partecipate. Per tutte le società partecipate gli oneri a carico del bilancio comunale sono pari a zero: non vi sono risparmi concreti e diretti conseguibili e azioni da attivare, soprattutto alla luce dei provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del TUSP dalle singole assemblee dei soci di ciascuna società.

Le conclusioni possono essere come di seguito riassunte:

CAFC S.P.A.

Trattandosi di partecipazione ammissibile ex art. 4, comma 2, lett. a), si ritiene fondamentale confermare il mantenimento della partecipazione.

Come sopra evidenziato, già alla luce dei criteri e delle risultanze della revisione straordinaria delle partecipazioni - ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 - era stata riscontrata la strategicità e la regolarità della partecipazione in Carniacque SpA, che restano confermate anche per CAFC.

La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D. Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato.

Si ritiene pertanto non necessario dare luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU.

ESCO MONTAGNA FVG SRL

Si tratta di partecipazione ammissibile sia sulla base di quanto previsto con l'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, sia avendo la società quale attività prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 4, comma 7, del TUSP): si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione nella Società Esco Montagna F.V.G. S.r.l derivante dalla trasformazione della preesistente SpA.

In relazione alla presenza di un risultato economico negativo negli ultimi due esercizi, in particolare con riferimento all'anno 2020, dalla lettura della nota integrativa al bilancio 2020 e della relazione dell'organo di revisione, si evince come lo stesso sia stato sensibilmente influenzato dalla situazione pandemica da Covid-19, che ha comportato periodi di chiusura obbligatoria in special modo per le attività del settore ricettivo e turistico, con conseguenti minori consumi da un lato ed aggravamento delle situazioni di insolvenza dall'altro. Tuttavia, per il 2021, la produzione di energia elettrica agli stessi livelli del 2018, fa confidare nella realizzazione di un risultato economico positivo, come

riportato nella nota integrativa al paragrafo “*informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio*”.

Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto non necessario dare luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU.

Società Elettrica Coop. Alto But -SECAB

Si tratta di partecipazione ammissibile sulla base di quanto previsto con l’art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, avendo la società quale attività prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 4, comma 7, del TUSP): si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene non necessario dare luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU.

FRIULAB Srl

Si tratta di partecipazione ammissibile, in quanto la società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, con la prevalenza di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d, del TUSP), si ritiene fondamentale confermare il mantenimento della partecipazione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene non necessario dare luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU.

Misure da adottare

Per quanto sopra esposto e quale esito dell’analisi complessiva dell’assetto e della revisione periodica ex art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, si propone al Consiglio Comunale di:

- a) confermare e mantenere le partecipazioni per le tre **società direttamente partecipate**:

CAFC SpA.

Esco Montagna FVG Srl

Società Elettrica Coop. Alto But - SECAB

- b) confermare e mantenere la partecipazione per la **società indirettamente partecipata** (tramite CAFC SpA):

Friulab Srl

Si conferma altresì il mantenimento della partecipazione indiretta (tramite Cafc SpA) nella Società Banca di Cividale ScpA, dando atto che il Cafc ne ha deliberato la dismissione in data 22/09/2017.

Il presente documento, congiuntamente alla deliberazione consiliare di approvazione, viene adottato per l’esercizio 2020 entro il 31 dicembre 2021 e sarà trasmesso con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, nonchè reso disponibile alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del TUSP.

Treppo Ligosullo, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Alice Del Negro
firmato digitalmente